



LEGGE SUI PROVVEDIMENTI

PER LO STATO CIVILE, PER L'ANAGRAFE E STATISTICA E PER LA ISTITUZIONE DI APPOSITO FUNZIONARIO DIRIGENTE

27 Marzo 1905

Capo I. Disposizioni fondamentali e preliminari.

Art. 1.

- E' istituito alla dipendenza del Segretario degli Affari interni un Ufficio centrale incaricato:

a) di dirigere lo Stato Civile, vigilarne la tenuta e custodirne gli atti comprendenti la cittadinanza, le nascite, i matrimoni e le morti;

b) di tenere in corrente e in buono assetto il registro di popolazione e tutti i registri, ruoli e servizi anagrafici dipendenti;

c) di sovrintendere in concomitanza cogli uffici Sanitari e Tecnici alla polizia mortuaria e alla buona tenuta dei cimiteri;

d) di compilare o secondo i casi raccogliere ed ordinare i lavori statistici d'ogni specie ed ogni ramo pel servizio della Repubblica. Il tutto in conformità della presente legge e delle disposizioni che saranno emanate a complemento e per la esecuzione della medesima. L'ufficio si divide in sezioni corrispondenti ai quattro rami sovraindicati. Fanno capo al medesimo gli uffici secondari stabiliti in ciascuna parrocchia della Repubblica, in conformità della tabella che fa seguito alla presente legge.

I titoli di Ufficiale Capo di Stato Civile, di Ufficiale anagrafico, di Dirigente la polizia mortuaria e la statistica, competono al Funzionario eleggendo e vengono assunti dal medesimo nell'esercizio delle mansioni distinte sotto le lettere a b c d del presente articolo.

Art. 2.

- Dei titoli, dei doveri, dei diritti, dello stipendio e degli emolumenti spettanti al funzionario di cui all'art. 1. tratta la legge organica dei funzionari ed impiegati dello Stato alla quale si avrà riferimento.

Qui intanto, richiamata la disposizione speciale contenuta nell'art. 10, si dichiara:

a) che il funzionario predetto è responsabile della esecuzione di questa legge e di tutte le disposizioni emanate e da emanarsi per l'adempimento della medesima;

b) che spetta la medesimo il promuovere ed occorrendo fare eseguire sotto la sua responsabilità ogni e qualunque atto necessario per conseguire obbedienza piena ed intera alla legge, e per accertare l'applicazione delle penalità dalla legge stessa comminate;

c) che nel medesimo si riconosce la qualità di pubblico Ufficiale a senso e per gli effetti dell'art. 8 della legge 13 gennaio 1897.

Capo II.

Stato Civile.

Provvedimenti urgenti e preparatori dell'assetto definitivo.

Art. 3.

- Per lo Stato Civile restano in vigore, fino a nuova disposizione, le discipline stabilite dalla legge 14 dicembre 1873, salvo quanto riflette le dichiarazioni di nascita che dovranno essere fatte nei cinque giorni successivi, e salvo la trasmissione degli Atti di Stato Civile ed Anagrafe che dovrà farsi direttamente dai Parroci all'Ufficio Centrale. L'obbligo delle denunce e le modalità da osservare per l'accertamento legale delle medesime saranno ricordate al pubblico con apposito manifesto nel giorno stesso in cui si assumerà l'ufficio dal funzionario istituito dalla legge presente.

Quando in una parrocchia non siasi verificato alcun atto di Stato Civile, il parroco dovrà trasmettere dichiarazione negativa.

Le denunce complessive (Modulo D) o le dichiarazioni negative (Modulo D bis) dovranno per cura dei parroci, essere trasmesse o consegnate all'Ufficio centrale, entro i primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese successivo a quello cui le denunce si riferiscono.

Art. 4.

- Prima cura dell'Ufficiale Capo di Stato Civile sarà d'accingersi alla verifica, alla classificazione ed all'eventuale completamento della raccolta delle denunce A B C (concernenti le nascite, i matrimoni e le morti).

Per l'esecuzione di tale incarico, l'ufficiale suddetto avrà diritto di farsi rilasciare dai parroci i duplicati degli atti mancanti, fermo, in ogni caso, quanto è disposto dall'art. 13 comma 7 della legge 14 dicembre 1873.

Le operazioni predette, coordinate all'impianto del registro di popolazione di cui all'art. 1. lettera b saranno limitate all'aggiornamento dei movimenti verificatisi nello stato delle persone del censimento 1899 in poi e precisamente dalla data 6 agosto 1899.

Per quanto riflette le denunce anteriori, basterà accertare nelle singole parrocchie, l'esistenza dei registri matrici e la loro regolare conservazione, secondo il disposto dell'art. 5 della legge sovraccennata.

Ad un anno compiuto sarà redatto per ciascun gruppo di denunce l'indice alfabetico da rimanere con esse nell'ufficio centrale ed eseguito l'affogliamento e la raccolta in volume di tutti gli atti di Stato Civile in maniera che sia evitata la dispersione.

Delle operazioni contemplate in questo articolo, sarà redatto verbale particolareggiato da porre nell'archivio, previa comunicazione in copia alla Reggenza.

Art. 5.

- In virtù di legge speciale da promulgarsi e da mettersi in vigore insieme alla presente ed in relazione con quanto è dichiarato nell'art. 1 lettera c) sarà provveduto per completare quella parte dello Stato Civile che riguarda gli atti di morte nello scopo di conseguire l'accertamento legale dei decessi e di constatarne le cause agli effetti della statistica sanitaria e della polizia mortuaria e più specialmente delle discipline sui seppellimenti e sui cimiteri.

Però la parte riflettente l'accertamento dei decessi e la constatazione delle cause dei medesimi dovrà eseguirsi contemporaneamente alla promulgazione della presente legge in relazione a quanto è dichiarato nell'ultima parte dell'art. 15 di questa legge.

Capo III.

Anagrafe e popolazione.

Art. 6

- In armonia con quanto è stabilito nei precedenti articoli 3, 4, 5 entro il termine di due anni dalla promulgazione di questa legge verrà provveduto:

a) a riformare e completare le disposizioni vigenti in materia di Stato Civile;

b) a coordinare alle riforme stesse e all'anagrafe della Repubblica (registro di popolazione) e più specialmente agli atti di cittadinanza, le disposizioni della legge 6 agosto 1894 sulla immigrazione dei forensi.

Il disegno relativo di legge sarà redatto da apposita commissione, presieduta dal segretario dell'interno, cui farà parte in qualità di membro con voto consultivo il funzionario creato con questa legge. La nomina di altri due membri, a completamento della commissione, sarà fatta dalla Reggenza.

La commissione stessa avrà inoltre carattere permanente per gli incarichi analoghi di cui alla legge speciale per il registro di popolazione. I due Commissari elettivi verranno rinnovati a biennio e saranno sempre rieleggibili.

Art. 7.

- Il registro di popolazione di cui all'art. 1 lett. b) sarà formato e tenuto con le norme determinate da apposita legge, da promulgare e da mettersi in vigore contemporaneamente alla presente.

Alla formazione del registro si procederà previa verifica ed eventuale completamento della numerazione civica come all'art. 12 prendendo per base i risultati del censimento 1899 da completare e da correggere eventualmente col sussidio dei registri anagrafici del 1864 e 1874 e degli atti di Stato Civile di cui all'art. 3 e 4.

Il registro di popolazione nonchè gli aggiornamenti di cui trattano gli articoli sovra citati nella parte riguardante la popolazione presente dovranno trovarsi in perfetta regola nel termine di un anno dalla promulgazione di questa legge.

Capo IV.

Ufficio di statistica.

Art. 8.

- L'ufficio di statistica, del quale è cenno nell'art. 1 lett. d:

- a) accentra, richiama e raccoglie tutto quanto riguarda la statistica nei suoi obbiettivi di servizio pubblico di scienza o di studio, ne dirige la compilazione e ne controlla occorrendo le risultanze;
- b) provvede stesso direttamente cogli elementi che sono in suo possesso a tutti i lavori statistici aventi per base lo Stato Civile e la popolazione considerata in tutti i suoi aspetti e caratteri, ne somministra i dati e gli estratti agli altri uffici ed ai privati;
- c) raccoglie e pubblica nei primi venti giorni d'ogni mese le risultanze del movimento anagrafico e di Stato Civile del mese precedente trasmettendone un esemplare al Gabinetto della Reggenza;
- d) redige annualmente d'accordo coll'ufficio di contabilità il rapporto statistico generale da presentare al Consiglio Sovrano insieme al rendiconto generale dello Stato.

Art. 9.

- Il rapporto generale statistico, di cui al precedente art. 8 lettera d comprende:

- a) il quadro generale della popolazione debitamente aggiornata, coi movimenti dell'anno precedente;
- b) le risultanze del bilancio e del conto dello Stato, distinti nei vari suoi cespiti e rami e corredati dai dati speciali, riferentisi agli istituti ed alle aziende civili, militari ed ecclesiastiche, sottoposte alla vigilanza dello Stato;
- c) le liste dei vaticinati e le tabelle sanitarie, colle cifre della mortalità e delle cause dei decessi;
- d) l'amministrazione della giustizia civile e penale;
- e) la pubblica istruzione e l'amministrazione scolastica, nei vari suoi gradi.

Il rapporto generale statistico può comprendere previ accordi coi capi rispettivi, le notizie concernenti gl'istituti di credito, di beneficenza, di educazione privata, i sodalizi di cooperazione e di soccorso ed in generale ogni e qualsiasi notizia riflettente lo svolgimento della vita pubblica, nelle sue multiformi esplicazioni, in conformità della massima stabilita dagli art. 1 lettera d e 8 lett. a della presente legge.

Il Governo della Repubblica non prefigge norme assolute per le forme del rapporto generale statistico ed abbandona alle iniziative del dirigente l'ufficio di statistica, ogni deduzione di raffronti

e di calcoli percentuali, secondo i dettami della scienza economica ed i principi della Ragioneria applicata alle pubbliche Amministrazioni.

Art. 10.

- Per la esecuzione del comma b dell'art. 9 combinato colla prescrizione contenuta nel comma f art. 56 del regolamento amministrativo 13 maggio 1886, il dirigente la statistica prenderà gli opportuni accordi col Contabile dello Stato il quale sarà tenuto di prestare la necessaria cooperazione nell'adempimento dei due compiti accennati nel precedente articolo.

Tale cooperazione è inoltre obbligatoria da parte del Dirigente la statistica in tutte le operazioni riguardanti l'applicazione delle imposte dirette; e ciò colle norme da chiarire e da particolareggiare nella legge organica dei funzionari di cui all'art. 2.

Capo V.

Disposizioni originali e transitorie.

Art. 11.

- Passano dal Segretario dell'Interno all'Ufficiale anagrafico le facoltà inerenti al duplice Ufficio e che in virtù delle leggi precedenti spettavano al Segretario per gl'interni.

Nelle dette facoltà è compreso il diritto esclusivo al rilascio di estratti e certificati d'ogni specie, non solo per gli oggetti di pubblico servizio, ma anche per gli usi civili di privati cittadini. Non si riconoscono come validi e non potranno essere usati, nè ordinati gli atti aventi origine diversa da quella sovrannunciata.

Nei casi in cui il documento richiesto, non si trovi nell'archivio centrale della Repubblica, ma soltanto nelle parrocchie, il parroco ne rilascerà l'estratto in base al quale l'ufficiale di Stato Civile redigerà il certificato richiesto.

Fra i certificati ed estratti contemplati dal presente articolo, si comprendono:

- a) quelli concernenti lo Stato Civile (nascite, matrimoni, morti, cittadinanza e domicilio);
- b) quelli relativi all'anagrafe (residenza, situazione di famiglia, esercizi professionali);
- c) quelli relativi alla moralità, alla povertà ed alla nulla tenenza e ad altre circostanze speciali desumibili dagli atti e dalla notorietà.

Art. 12.

- Sono gratuite ed esenti da bollo le denunce, le dichiarazioni, i certificati ed in generale gli atti di qualsiasi specie, qualunque sia il funzionario che li rilascia e chiunque sia il richiedente, quando sono domandati e prescritti per gli altri scopi voluti dalla presente legge, quali scopi dovranno essere dichiarati nella intestazione e prima delle firme secondo che riguardano il riordinamento dello Stato Civile, la formazione del Registro di popolazione, la statistica o la polizia mortuaria.

Sono egualmente da qualsiasi spesa, i certificati e gli estratti contemplati dai capoversi a, b, e c dell'art. 11 quando riguardano persona povera, tale risultante dagli atti d'anagrafe, o da attestato della Congregazione di Carità.

Art. 13.

- Pel rilascio dei certificati e degli estratti contemplati nei capoversi a, b, c, dell'art. 11, destinati all'uso dei privati (ed esclusi sempre i casi contemplati dal precedente art. 12) l'ufficiale dello Stato Civile è autorizzato a riscuotere per conto dello Stato i diritti contemplati dalla Tariffa che fa seguito a questa legge.

I diritti si pagano mediante appositi segnatasse annullati con timbro, recante la data del giorno in cui il certificato viene emesso.

Ciascun certificato reca in fronte un numero progressivo annuale corrispondente ad un registro vidimato in precedenza in ciascun foglio dal Segretario dell'Interno.

Nel registro deve indicarsi il sunto del certificato e il diritto relativo. Se il diritto non è dovuto si scriverà la parola "gratis".

Art. 14.

- I funzionari d'ogni ordine e d'ogni grado, i capi degli istituti e degli uffici aventi sede nel territorio della Repubblica sono tenuti a cooperare in forma ordinaria e straordinaria ai lavori concernenti lo Stato Civile, l'Anagrafe e la numerazione civica, nonchè l'aggiornamento delle statistiche di rispettiva competenza.

Pei casi d'impotenza, debitamente constatati e giustificati, provvederà la Reggenza nei modi che reputerà opportuni. chi redige la statistica, qualunque ne sia lo scopo, è tenuto a conservare in atti i dati, gli elementi ed i calcoli che gli hanno servito per la compilazione.

Apposite ordinanze, promosse dal dirigente la statistica, decretate dalla Ecc.ma Reggenza, fisseranno le norme e le discipline ed i termini da osservare nei singoli casi e per ciascuno dei rami indicati nell'art. 9.

L'indugio ingiustificato ed il rifiuto danno luogo senz'altro ai provvedimenti d'ufficio a carico e spese del funzionario responsabile.

La nota di queste spese è resa esecutoria dalla Reggenza sentito l'interessato.

Il tutto senza pregiudizio delle penalità comminate dall'art. 5 e col provvedimento stabilito dall'art. 13 comma 8 della legge 14 dicembre 1873 ed in armonia col disposto dell'art. 2 di questa legge.

Art. 15.

- Il Consiglio Sovrano si riserva di procedere in una seduta alla nomina del funzionario che sarà scelto nel personale degli Uffici analoghi, fornito dei titoli relativi e delle prove di capacità pratica. Avrà lo stipendio di L. 1400, entrerà in funzione il 1° aprile 1905 e la nomina potrà avere carattere straordinario.

Alle spese occorrenti nei riguardi del personale, degli stampati, degli scaffali e di quanto eventualmente abbisognerà pel completamento della numerazione civica sarà provveduto mediante prelevamento della riserva, salvi gli stanziamenti regolari nei bilanci futuri.

L'entrata in vigore di questa e delle altre leggi cui accennano i precedenti articoli 5 e 7 sarà fissata dalla Reggenza, cui viene conferito all'uopo ampio mandato di fiducia per le pratiche esecutive. Da quella data s'intenderà abrogata ogni e qualunque disposizione contraria alle tre leggi nel precedente capoverso citate.

Art. 16.

- la presente legge acquisterà forza obbligatoria col 1° aprile 1905.

Allegato I.

TARIFFA

delle tasse che il governo è autorizzato ad esigere pel rilascio di certificato di cui all'art. 13 della legge.

1. certificato: di nascita, morte, matrimonio

e cittadinanza cent. 20

2. di mortalità " 25

3. diversi (compresi gli atti di notorietà in circostanze speciali deducibili da ricerche negli archivi o da deposizioni di testi): per la minuta originale da rimanere in attinent. 50

4. Stati di famiglia " 25

5. Ricognizione di firme " 50

6. Dichiarazione di autenticità di copie in confronto di originali esibiti e restituiti alla parte: per la 1° pagina

" 20

per ognuna delle successive " 05

(Se si tratta di copie di atti esistenti negli archivi dello Stato e rilasciate con permesso della Reggenza il diritto di cui sopra è raddoppiato).

AVVERTENZA

1. Al dirigente l Stato Civile e l'anagrafe spetta la compartecipazione della metà del prodotto dei diritti sopra indicati.

(deliber. 11 agosto 1904).

2. I diritti di cui sopra sono dovuti indipendentemente dalle prescrizioni di legge sul bollo e registro.

Allegato II.

TABELLA

indicativa delle parrocchie nelle quali si ricevono le denunce di nascita e di morte, si celebrano matrimoni e si scrivono le mutazioni dipendenti da composizione e scomposizione di famiglia, da emigrazione ed immigrazioni.

1. Sono competenti e responsabili per la registrazione delle nascite i parroci di San Marino, Serravalle, Faetano e Montegiardino aventi il fonte battesimale.
2. Oltre i suddetti sono competenti per la registrazione delle morti i parroci di Acquaviva, San Giovanni, Domagnano, Fiorentino e Chiesanuova. (Ciò fino a nuova disposizione da coordinarsi al regolamento di polizia mortuaria anche per ciò che riflette i Citeri non esistendo oggi i cimiteri che per la Città, Borgo e Serravalle).
3. Alla celebrazione di matrimonio sono competenti tutti i parroci a termini delle leggi vigenti.
4. Così pure sono competenti e responsabili i parroci per quanto riflette le denunce dei mutamenti di residenza della popolazione della rispettiva parrocchia, nei riguardi interni ed esterni.
5. Per quanto riflette gli abitanti della parrocchia di Chiesanuova recanti i nati a battesimo nella parrocchia di Pieve Corena(fuori di Stato) la Reggenza è autorizzata a provvedere, a termini dell'art. 15, d'accordo colla competente autorità Ecclesiastica.